SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 997)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1977
(V. *Stampato n.* **1777**)

presentato dal Ministro dell'Interno
(COSSIGA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 novembre 1977

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali

---

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 271 del 5 ottobre 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Considerata la necessità di provvedere ad una concentrazione in un unico turno annuale delle elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali, al fine di evitare la frequente convocazione del corpo elettorale e, nel contempo, un aggravio della spesa pubblica;

Ritenuto che, per la determinazione dei criteri in base ai quali devono essere indette le elezioni di cui sopra, occorre fare ricorso a nuove disposizioni di legge;

Ravvisata la necessità e l'urgenza, nelle more della predisposizione della nuova disciplina e nell'intento di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, di disporre il rinvio delle elezioni per i consigli provinciali e comunali, il cui quinquennio di carica scade il 26 novembre 1977, nonchè di quelle per il rinnovo delle amministrazioni degli enti locali in atto retti a gestione commissariale, a seguito di scioglimento o decadenza dei rispettivi consigli ovvero per altre cause;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

DECRETA:

Art. 1.

Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, il cui quinquennio di carica scade il 26 novembre 1977, e di quelli che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto debbono essere eletti o rinnovati per qualsiasi motivo diverso dalla scadenza del quinquennio, sono rinviate ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978.

Fino alla data nella quale saranno indette, a norma del comma precedente, le elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali, non possono comunque aver luogo elezioni di consigli circoscrizionali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1977.

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli* BONIFACIO